

Incarico Alta Specializzazione – Consulenza normativa

Obiettivo n. 1 Efficacia e efficienza dell'azione amministrativa

Indicatore: Monitoraggio giornaliero dei siti GURI, ANAC, Presidenza Consiglio dei Ministri, CODAU, MIUR, GUCE

Target: redazione di report mensili

Report mese di Maggio

Gazzetta Ufficiale

- **GU n. 101 del 4 maggio 2015**
Presidenza del Consiglio dei ministri – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 19 febbraio 2015, n. 2/2015.
Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- **GU n. 103 del 6 maggio 2015**
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 19 marzo 2015. Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line. (Delibera n. 161).
- **GU n. 108 del 12 maggio 2015**
DECRETO 22 aprile 2015.
Costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche il patrimonio immobiliare delle Università statali.
- **GU n. 110 del 14 maggio 2015**
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DETERMINA 28 aprile 2015. Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower). (Determina n. 6)
- **GU n. 111 del 15 maggio 2015**
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DETERMINA 28 aprile 2015. Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili. (Determina n. 7/2015).
- **GU n. 116 del 21 maggio 2015**
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 12 febbraio 2015. Integrazione del decreto 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza.
- **GU n. 124 del 30 maggio 2015**
LEGGE 27 maggio 2015, n. 69. Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

Sito ANAC

- **Determinazione n. 6 del 2015**
"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" poste in consultazione pubblica dal 24 febbraio al 16 marzo 2015.

- **Comunicato del Presidente del 28 aprile 2015**
Criteri interpretativi relativi al Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, del 29 dicembre 2014, in vigore dal 30 dicembre 2014.
- **Comunicato del Presidente del 14 maggio 2015**
Adozione dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 – Individuazione delle procedure interne e degli organi – procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario
- **Comunicato del Presidente del 25 maggio 2015**
Pubblicazione elenco dei nominativi dei soggetti per i quali sia stata omessa la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013
- **Comunicato del Presidente del 25 maggio 2015**
Pubblicazione di provvedimenti di ordine adottati dall'Autorità ai sensi della delibera 146/2014

Altri siti

- **MIUR**
Schema di manuale tecnico operativo di cui all'art. 8 del DI n. 19 del 14 gennaio 2014 Contabilità economico-patrimoniale delle Università (documento preliminare per la consultazione pubblica).
- **Decreto Ministeriale 26 maggio 2015 n. 315**
Testo del Bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2014/2015 (D.M. n.315/2015) coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. n.321/2015.
- **CODAU**
Accordi tra PA

Incompatibilità per i professori universitari

Diritto di elettorato attivo docenti
- **CODAU**
Risposta quesito su convenzioni tra PPAA per accesso banche dati

Giurisprudenza

- **TAR PIEMONTE, SEZ. I - ordinanza 2 maggio 2015 n. 126 – scarso rendimento pubblico impiego**
La dispensa per scarso rendimento di cui all'art. 129 del t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 si configura quale istituto costitutivo di principi generali validi per tutto il pubblico impiego ed essenzialmente applicabile alle ipotesi in cui la continuazione del rapporto di servizio risulti impossibile sulla base di una valutazione oggettiva e globale della condotta lavorativa del

dipendente, se raffrontata con la condotta che il rapporto di servizio medesimo viceversa impone; tali intrinseche caratteristiche dell'istituto inducono pertanto ad escludere che esso sia caratterizzato da un'applicazione meramente residuale, e pertanto possibile nelle sole ipotesi nelle quali non possano trovare applicazione istituti di differente natura, in primis l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

- **TAR UMBRIA, SEZ. I – ordinanza 29 aprile 2015 n. 44 – questione di legittimità costituzionale su art. 10 legge Gelmini**

In relazione agli artt. 111, 3, 97 e 117 c. 1 Cost., va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (c.d. legge Gelmini) nella parte in cui ha attribuito tutte le competenze in materia disciplinare, in precedenza assegnate al Collegio di disciplina presso il CUN (legge 18/2006) a nuovo Collegio da istituire *ex novo* da parte di ogni Ateneo. La suddetta norma, non prevedendo alcuna disposizione transitoria, ha di fatto comportato la sospensione "*sine die*" dei procedimenti disciplinari in corso (vedi il comma 5, dell'art. 10 della legge citata), con conseguente violazione del principio di "*ragionevole durata del processo*" di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, ritenuto applicabile, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche ai procedimenti sanzionatori afflittivi, imputabile proprio alla disciplina introdotta con l'art. 10 della legge 240 del 2010.

- **CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 23 aprile 2015 n. 363 – esclusione gara pre istanza fallimento**

E' illegittimo il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione di una gara di appalto adottato per il fatto che nei confronti dell'aggiudicataria era stata presentata un domanda di fallimento. Infatti, l'art. 38 comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici – nella parte in cui commina l'esclusione dalle gare pubbliche non soltanto a coloro "*che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo*" (salvo quello c.d. "*con continuità aziendale*", ex art. 186-bis R.D. n. 267/1942), ma anche a coloro "*nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni*" – non può interpretarsi nel senso di attribuire rilievo, a tali fini, alla mera presentazione di un'istanza di fallimento di un privato che assuma di essere creditore dell'impresa asseritamente insolvente, prima che tale istanza abbia avuto alcun vaglio da parte dell'Organo pubblico giurisdizionale. A questi fini, il procedimento non può considerarsi "*in corso*" finché non sia stato, quantomeno, notificato al preteso debitore insolvente il decreto di convocazione per l'udienza camerale di cui all'art. 15 del R.D. n. 267/1942: solo a partire da tale momento, infatti, si instaura il contraddittorio, e dunque il procedimento può considerarsi pendente.

- **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 30 aprile 2015 n. 2191**

In materia di gare di appalto pubblico, anche se all'istituto dell'avvalimento deve ormai essere riconosciuta portata generale, resta salva, tuttavia, l'infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del codice dei contratti, in quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione, tra cui l'iscrizione camerale; del pari, anche l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quale elemento soggettivo infungibile proprio dell'impresa, non può ritenersi suscettibile di avvalimento.

2. L'art. 34, comma 2, della legge n. 164 del 2014, che ha modificato l'art. 49 del d.lgs. n. 163-2006, inserendovi un comma 1-bis del seguente tenore: "*Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*", non ha portata innovativa, poiché ha positivizzato un principio già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha sempre negato la potestà di avvalimento con riguardo ai requisiti cd. soggettivi.

- **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 30 aprile 2015 n. 2194**

L'adesione da parte di un Comune alla convenzione Consip rientra nell'attività gestionale di competenza della dirigenza comunale ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000.

L'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*"

La scelta di aderire alla convenzione Consip, proprio perché la individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte dell'Amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell'interesse pubblico che la sottende. Per le Amministrazioni non statali vi è una facoltà implicitamente desumibile dalla norma senza che per questo incomba sulla stesse un obbligo di motivazione sul perché della scelta di avvalersi o di non avvalersi della convenzione. E' l'ente che, nell'ambito della sua autonomia e nell'esercizio di una attività non imposta ma consentita dalla norma, assume la decisione di aderire alla convenzione e tale adesione non necessita del supporto di una specifica delibera.

L'intero sistema delle gare centralizzate e delle convenzioni Consip mancherebbe di senso e di ragion d'essere se si dovesse accogliere la tesi secondo cui la possibilità di acquisire un servizio e/o una fornitura mediante adesione alla convenzione Consip non esoneri l'ente committente dal dovere di bandire una gara di evidenza pubblica, posto che la funzione istituzionale delle convenzioni Consip invece è proprio quella di rendere superflua l'indizione di gare separate per i contratti dei singoli enti.

- **TAR PUGLIA - BARI, SEZ. I - sentenza 11 maggio 2015 n. 679**

E' illegittimo il provvedimento con il quale un Comune, ai sensi dell'art. 90, comma 8, d. lgs n. 163 del 2006, ha escluso da una gara indetta con avviso pubblico, con riferimento alla incompatibilità determinata dal fatto che il legale rappresentante della ditta interessata è, al tempo stesso, il presidente del consiglio di amministrazione di un consorzio composto da varie società cui il Comune ha affidato l'incarico di individuazione degli interventi realizzabili, nonché lo studio e l'elaborazione della Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori, degli interventi cantierabili a valere su una serie di avvisi pubblici finanziati con fondi regionali che funge da presupposto dell'affidamento per oggetto della medesima gara. Tale sintetica motivazione è inadeguata, in quanto non dà conto in alcun modo, del concreto vantaggio, per la ditta interessata derivante da tale asserita incompatibilità, che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

- **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 22 maggio 2015 n. 2584**

L'obbligo di comunicazione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli prodotti nel caso di partecipazione ad una procedura concorsuale deve precedere non già lo svolgimento delle prove scritte ma, in seguito alla riformulazione del citato art. 12, comma 2, d.p.r. n.487/1994 ad opera del d.p.r. n. 693/1996, solo le prove orali.

Poiché tale comunicazione costituisce un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli.

In ragione della finalità preventiva che connota l'obbligo comunicativo in questione, la relativa violazione comporta di per sé l'illegittimità della procedura concorsuale, senza che possa invocarsi la sanatoria processuale di cui all'art. 21-octies l. n. 241/1990, non essendo possibile stabilire se la violazione procedimentale abbia o meno determinato una lesione in concreto degli interessi dei singoli concorrenti. Mutuando una terminologia penalistica, l'illegittimità in questione può quindi essere definita "di pericolo astratto", analogamente a quanto si afferma per il caso di violazione della regola dell'anonimato delle prove concorsuali.

- **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 26 maggio 2015 n. 2660**

Non può ritenersi che il Consorzio Interuniversitario Cineca sia titolare di un diritto di esclusiva nella prestazione dei servizi inerenti al sistema universitario, tale per cui le Università ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 163 del 2006, sarebbero legittimate ad affidare in via diretta i propri servizi al Consorzio senza alcuna procedura competitiva. Deve pertanto escludersi che l'affidamento diretto di un servizio da parte di una Università possa essere giustificato ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 163 del 2006, non esistendo a favore di Cineca la titolarità di un diritto esclusivo conferitole dall'art. 7, comma 42-bis, d.l. n. 95 del 2012.

In base alla giurisprudenza comunitaria, l'affidamento diretto (senza gara e senza ricorso a procedure di evidenza pubblica) di appalti e concessioni è consentito tutte le volte in cui si possa affermare che l'organismo affidatario, ancorché dotato di autonoma personalità giuridica, presenti connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione a un "ufficio interno" dell'Amministrazione affidante, poiché in questo caso non vi sarebbe un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale, sicché non si tratterebbe, nella sostanza, di un effettivo "ricorso al mercato" ("outsourcing"), bensì di una forma di "autoproduzione" o comunque di erogazione di servizi pubblici "direttamente" ad opera dell'amministrazione, attraverso strumenti "propri" ("in house providing").

Ai fini del legittimo affidamento "in house" è necessaria la presenza di due specifici presupposti, identificati nel c.d. "controllo analogo", ovvero sia in una situazione, di fatto e di diritto, nella quale l'ente sia in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che lo stesso ente esercita sui propri "servizi interni", e la necessità che la società svolga la "parte più importante della propria attività" con l'Amministrazione o le Amministrazioni affidanti.

Il requisito del c.d. controllo analogo, necessario ai fini del legittimo affidamento in house, richiede la necessaria partecipazione pubblica totalitaria.

La partecipazione pubblica totalitaria rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente; l'Amministrazione aggiudicatrice deve, infatti, essere in grado di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria e il controllo esercitato deve essere effettivo, strutturale e funzionale.

- **TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I BIS - sentenza 27 maggio 2015 n. 7553**

In conformità a quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (1), la P.A., una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell'esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso. L'attuale ordinamento afferma un generale favore circa l'utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

Sono individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali risulta giustificabile, esempio le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico; sussistono inoltre ipotesi in cui si manifesta l'opportunità, se non la necessità, di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, come nei casi di esigenza di stabilizzazione, di "intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, di rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure, di effettuazione di una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni.